



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 5/18

Dec. n. 8/18

Il giorno 6 novembre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

TRANCHITELLA Emidio Rocco, nato il 15.09.1970 a Potenza e residente in Marsicovetere (PZ) alla via Nazionale n. 16, tesserato FMI con il M.C. "598" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 18094853;

incolpato di:

violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, poiché con commento pubblicato, in data 31 agosto 2018 alle ore 13:26, sulla bacheca del profilo Facebook "Donato Nicola Orlando", si esprimeva, nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana in questi termini:

"Fin da quando ci saranno i mangioni e nulla facenti ai vertici del management FMI li solo per elemosinare qualche 100 euro a discapito dei motociclisti veri con tanta passione, non si andrà da nessuna parte. Il vero mototurismo sta molto lontano dalle idee della FMI, tanto è vero che ogni anno perde pezzi e sempre + motociclisti si allontanano, come potete ben vedere ad ogni manifestazione ci sono solo e sempre le solite facce. Il mondo e la cultura del mototurista è andata avanti al contrario di quella della FMI..."

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 5 ottobre 2018, il Procuratore federale disponeva il deferimento di TRANCHITELLA Emidio Rocco al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 9 ottobre 2018, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 6.11.2018, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 6 novembre 2018, il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità della notifica, dichiarava aperto il dibattimento. Assente il deferito, che nulla faceva pervenire.

All'esito della discussione il Procuratore federale chiedeva applicarsi la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (pena base mesi 3 ridotta per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 45. 2 RdG).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina degli atti raccolti dal Procuratore federale nel corso delle indagini e acquisiti in sede di udienza dibattimentale.

L'effettiva paternità del commento descritto nel capo di incolpazione, che dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento risulta postato dall'account del Tranchitella sul profilo facebook di un terzo soggetto, non è in discussione, per cui è assodato che il deferito, rivestendo la qualifica di tesserato - dirigente del MotoClub 598, si sia lasciato andare a espressioni sconvenienti e lesive della dignità e del decoro degli organi federali, laddove ha insinuato che ai vertici del "management" della FMI ci siano imprecisati soggetti "mangioni" e "nulla facenti", attribuiti di "essere lì per elemosinare qualche 100 euro a discapito dei motociclisti veri".

Il tutto, nel contesto di una più ampia invettiva, che seppur aspra, non appare esondare per la parte residua dai limiti del diritto di critica consentita.

Appartenendo la bacheca facebook al titolare di un profilo pubblicamente accessibile, e comunque ravvisandosi la presenza di diversi tesserati FMI tra i contatti, l'effetto di propalazione è indubbio, invalidando la condotta del deferito a integrare senz'altro gli estremi della violazione di cui all'art. 8 R.d.G.

Si rende pertanto applicabile la sanzione dell'inibitoria, con conseguente ritiro della tessera per un periodo che andrà quantificato ex art. 29 R.d.G. in conformità alle richieste del Procuratore federale, in misura corrispondente al minimo edittale previsto in fattispecie, con concessione delle attenuanti di cui all'art. 45.2 Rd.G. in ragione dell'incensuratezza dell'incolpato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, andrà in definitiva irrogata a Tranchitella Emidio Rocco la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (p.b. mesi 3 di inibitoria ridotti di 1/3 per effetto dell'attenuante concessa).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

TRANCHITELLA Emidio Rocco, nato il 15.09.1970 a Potenza e residente in Marsicovetere (PZ) alla via Nazionale n. 16, tesserato FMI con il M.C. "598" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 18094853;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due). Fine pena il 6 gennaio 2019.

Depositata il 12 novembre 2018

Avv. Claudio Fiorentino


Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino

PRESIDENTE T. F.

el.



Il presente provvedimento sia comunicato a:

Tranchitella Emidio Rocco;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Commissione Turistica e Tempo libero;

Co. Re. Basilicata;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.